

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TADDEI, MOFFA, GIANNI, MARMO, MOLES, ROSSO, NASTRI, DE CAMILLIS, GOTTARDO, NOLA, PAOLO RUSSO, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, D'ANNA, LEHNER, MILO, MOTTOLA, ORSINI, PIONATI, PISACANE, POLIDORI, RAZZI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI, SILIQUINI, STASI

Istituzione dell'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive

Presentata il 2 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rilevanza della problematica energetica — in particolare, quella relativa agli idrocarburi liquidi e gassosi — negli scenari economici mondiali è evidente, così come sono noti i forti consumi e le conseguenti importazioni del nostro Paese, che pertanto ha sempre rivolto grande attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti. La delicatezza della situazione dell'approvvigionamento, in particolare di gas, è una tematica di grande interesse strategico. Il gas continuerà, infatti, a svolgere nei prossimi anni un ruolo fondamentale nello sviluppo del *mix* elettrico.

È sempre più manifesto che la sicurezza degli approvvigionamenti energetici deve andare di pari a passo con la sicurezza delle

infrastrutture di ricerca e di produzione e che tutti i Paesi devono dotarsi di regole e di strutture adeguate per gestire ogni tipo di emergenza relativa a incidenti rilevanti agli impianti.

L'Italia, forte importatore di energia e posta al centro del mare Mediterraneo, dove vi è un'altissima concentrazione di trasporto marittimo di prodotti petroliferi e una significativa produzione di idrocarburi, è particolarmente coinvolta in entrambi gli aspetti.

In Italia nel 2011 sono stati prodotti circa 8,31 miliardi di metri cubi di gas naturale e 5,3 milioni di tonnellate di petrolio, rispettivamente circa il 10 per cento e il 7 per cento dei consumi nazionali. Al 31 dicembre 2011, in Italia erano presenti 103 piattaforme *offshore*, 1.010 pozzi produttivi — di cui 615 a

terra e 395 a mare —, 59 operatori petroliferi, più di 100 compagnie di servizi e 12.000 addetti, con una movimentazione di circa 5 miliardi di euro di fatturato.

Inoltre, la ricerca e la produzione di idrocarburi hanno determinato nel recente passato importanti investimenti e creato occupazione sia nelle attività specifiche sia nelle attività indotte — la perforazione dei pozzi, la progettazione e la costruzione di impianti e di piattaforme *offshore*, la fornitura di prodotti e di servizi, e così via — nelle quali, tra l'altro, le imprese industriali italiane si collocano tra i *leader* mondiali.

I soli investimenti di ricerca e di sviluppo pronti, in attesa di autorizzazioni, superano i 15 miliardi di euro e sono in grado di garantire 25.000 posti di lavoro stabili e addizionali, di ridurre la nostra bolletta energetica di importazione di oltre 6 miliardi di euro l'anno (aumentando quindi il prodotto interno lordo di quasi mezzo punto percentuale) e di ricavare 2,5 miliardi di euro di entrate fiscali, sia nazionali che locali. In materia di sicurezza gli *standard* italiani, già oggi ai più alti livelli mondiali e in linea con le direttive europee in materia, che dobbiamo rendere sempre più elevati, impongono costi di ricerca e di estrazione ben più alti della media europea e mondiale.

Gli obiettivi specifici da porsi sono quindi:

1) garantire i più alti *standard* di sicurezza nello svolgimento delle attività di ricerca e di produzione di idrocarburi in ambito *offshore* tramite un'aggiornata normativa tecnica specifica;

2) sviluppare l'eccellenza tecnologica delle imprese italiane, che si posizionano tra i *leader* mondiali nel settore delle perforazioni e della realizzazione di infrastrutture per la produzione.

I suddetti obiettivi saranno realizzati attraverso:

a) la razionalizzazione delle procedure, apportando le necessarie modifiche alle leggi vigenti;

b) garantendo e vigilando affinché siano applicati i massimi *standard* di sicurezza ed emergenza, modificando anche le norme specifiche di settore (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624).

A tali fini viene quindi istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, con compiti di controllo e di gestione delle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi, definendone scopi e modalità gestionali e organizzative.

L'Agenzia dovrà vigilare, riferendo in merito al Ministero dello sviluppo economico, su tutte le attività estrattive svolte nel territorio nazionale, svolgendo ispezioni per verificare la sicurezza degli impianti e il rispetto della normativa nazionale e internazionale.

L'Agenzia svolge infatti, come già rilevato, funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività ispettiva relativa alle operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare; di controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e di verifica delle produzioni; di partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti.

L'Agenzia è tenuta a presentare ogni anno al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta, con la possibilità di segnalare l'opportunità di modifiche della normativa di settore affinché siano assicurati gli *standard* di sicurezza delle attività estrattive.

L'Agenzia svolge le sue funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, di seguito denominata « Agenzia », sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali del sottosuolo, nonché di garantire la salute dei lavoratori nel settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali anche degli uffici anche periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico. Sono, altresì, trasferite all'Agenzia le relative risorse finanziarie.

2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza. Nella relazione l'Agenzia può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alle necessità di assicurare elevati *standard* di sicurezza delle attività estrattive.

3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, coordina e gestisce le attività di controllo, verifica e collaudo degli impianti di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel territorio e in mare.

4. Le sedi saranno ubicate tenendo conto dei territori ove si svolgono le attività di cui al comma 3.

5. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) controllo delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;

b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in materia di verifiche, sicurezza degli impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare;

c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifica della produzione;

d) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti e coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle amministrazioni locali;

e) monitoraggio dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui alla lettera *d)*;

f) esercizio di poteri sostitutivi.

6. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:

a) gestione delle risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente in materia di studi, ricerche relative ai giacimenti e ai loro prodotti, alle analisi chimiche e mineralogiche;

b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente in materia di svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di

sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

7. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e le attività di vigilanza dell'Agenzia, nonché il numero delle unità di personale ad essa adibito. Il suddetto personale deve comunque essere compatibile con le risorse finanziarie di cui al comma 12.

9. Il compenso spettante al direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

10. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.

11. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, pari al 2 per cento del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli tecnici degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico sono trasferiti all'Agenzia, entro i limiti di cui al comma 12.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0059940